

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale  
9<sup>a</sup> legislaturaStruttura amministrativa competente:  
Direzione Pianificazione Territoriale e ParchiPresidente  
Vicepresidente  
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario Antonio Menetto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del**

OGGETTO: Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali - Esercizio 2010, Cap. 51056. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28.  
Richiesta di parere alla Commissione Consiliare competente (art. 28, Legge Regionale 16 agosto 1984, n. 40).

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La legge regionale 16.8.1984, n. 40 recante "Norme per l'istituzione di parchi e riserve regionali", all'art. 28 prevede che la Giunta Regionale eroghi contributi annuali per il sostegno dei Parchi Regionali e Interregionali per l'attuazione delle previsioni dei rispettivi Piani Ambientali di cui all'art. 9 della legge regionale medesima.

Il bilancio regionale stanZIA, per l'esercizio 2010, la somma di € 2.000.000,00, sul capitolo 51056 "Spese per il sostegno dei Parchi regionali ed interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali".

Si ritiene di ripartire la somma suddetta, destinando una quota, pari a € 1.000.000,00, per sostenere le attività d'investimento connesse all'attuazione degli obiettivi del Piano Ambientale, da ripartire tra i soggetti gestori nella misura del:

- 70% in rapporto alla superficie di ogni singolo Parco;
- 30% in rapporto alla popolazione residente nel territorio del Parco

Tale criterio di ripartizione trova giustificazione all'art. 1 della L.R. n. 40/84 in quanto le finalità per cui la Regione Veneto istituisce i Parchi e le riserve naturali regionali riguardano le "funzioni di tutela dell'ambiente al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale ... nonché allo scopo di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali". È quindi il territorio e le sue primarie risorse (suolo, aria, acqua e flora/fauna) l'oggetto prioritario su cui impegnare la disponibilità finanziaria per realizzare i progetti di attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali, che faciliteranno ed aumenteranno quindi la permanenza della popolazione sul territorio del Parco.

Le singole quote di contributo, come calcolato nell'**Allegato A**, risultano le seguenti:

1. Ente Parco Colli Euganei	€ 474.414,46
2. Comunanza delle Regole d'Ampezzo	€ 141.145,33
3. Comunità Montana della Lessinia	€ 128.301,49
4. Ente Parco Fiume Sile	€ 105.661,07
5. Ente Parco Delta del Po	€ 150.477,65
	-----
TOTALE	€ 1.000.000,00

Esse dovranno essere utilizzate dagli enti gestori dei parchi per portare a termine progetti già presentati e finanziati nei precedenti esercizi finanziari, ovvero ulteriori progetti connessi a quelli già approvati dalla Regione del Veneto negli esercizi finanziari precedenti; a tal fine gli enti gestori del parco dovranno produrre apposita documentazione.

Per quanto riguarda l'ulteriore quota di contributo, pari a € 1.000.000,00 si ritiene necessario finanziare interventi strutturali e infrastrutturali (punti di accoglienza, aree soste e pic-nic, spazi coperti, segnaletica, cartelli e/o pannelli informativi e didattici, ecc.) affinché ogni parco possa accogliere i visitatori, in particolare le famiglie, le scolaresche, con particolare attenzione ai diversamente abili in ragione di un obiettivo generale di valorizzazione e rispettosa fruizione dell'ambiente.

Si propone che la ripartizione della somma, tra i cinque Enti Parco, avvenga a seguito di presentazione di un programma di investimenti per l'ospitalità nel proprio territorio trasmesso dai soggetti beneficiari entro la data di scadenza che sarà individuata con successivo provvedimento della Giunta Regionale.

L'erogazione di tali contributi avverrà secondo le seguenti modalità:

- il 40% della somma complessiva, alla comunicazione ufficiale dell'avvio dei lavori;
- il rimanente 60% a saldo su presentazione della rendicontazione finale comprovata da apposita documentazione che certifichi la spesa effettivamente sostenuta.

Il programma di ciascun ente dovrà essere corredato di una relazione sintetica e di un progetto preliminare, ai sensi della vigente normativa, per ogni azione contenuta nello stesso, nonché dalla dichiarazione del Dirigente responsabile attestante la conformità ai disposti di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; in ogni caso i contributi dovranno essere finalizzati al conseguimento degli scopi istituzionali di cui alle singole leggi istitutive e dovrà pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2010.

Lo stesso programma di investimenti potrà comprendere anche progetti con eccedenza di spesa rispetto alla disponibilità di contributo, purchè con indicazione di priorità, previa verifica della fattibilità amministrativa e finanziaria da parte degli enti di gestione; ciò al fine di consentire ai soggetti beneficiari, qualora si realizzi una impossibilità sopravvenuta, debitamente documentata e giustificata, di poter usufruire del contributo in parola, procedendo al finanziamento delle azioni indicate nel programma fino ad esaurimento delle stesse se compatibili con le risorse disponibili, facendo ricorso al metodo dello scorrimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi del II° comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica;

VISTA la legge 6.12.1991, n. 394;

VISTA la L.R. 16.08.1984, n. 40;  
VISTE le leggi istitutive dei Parchi Regionali:

- L.R. 10.10.1989, n. 38;
- L.R. 30.1.1990, n. 12;
- L.R. 22.3.1990, n. 21;
- L.R. 28.1.1991, n. 8;
- L.R. 8.9.1997, n. 36;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;

VISTA la L.R. n. 11 del 16.02.2010 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010”;

VISTA la L.R. n. 12 del 16.02.2010 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”;

VISTA la D.G.R. n. 468 del 02.03.2010 “Direttive per la gestione del bilancio 2010”;

CONSIDERATO che sulla proposta di cui trattasi occorre acquisire, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 40/84, il parere della Seconda Commissione Consiliare Regionale;

#### DELIBERA

- 1) di far propri i criteri esposti in premessa per erogare contributi annuali per il sostegno dei Parchi Regionali e Interregionali per l'attuazione delle previsioni dei Piani Ambientali;
- 2) di incaricare la Direzione per le Attività Istituzionali della trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'art. 28 della L.R. 16.8.1984, n.40.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente  
Dott. Luca Zaia